

<b>CIGO D.lgs 148/2015</b>	<b>CIG COVID-19 D.L.18/2020 del 17.03.2020</b>
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	
Alle imprese industriali, cooperative di produzione e lavoro similari alle attività industriali _ ex art 10 D.Lgs 14/2015.	I DL che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 _ ex art 19 c.1 D.L.18/2020
<b>BENEFICIARI</b>	
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi apprendisti ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, con un'anzianità di lavoro di almeno 90 giornate _ ex art. 1 c.1 D.Lgs 148/2015	Tutti i lavoratori risultanti alle dipendenze dei DL richiedenti la prestazione alla data del 23.02.2020 _ ex art 19 c.8 D.L. 18/2020
<b>CAUSE INTEGRABILI</b>	
Transitorietà, Temporaneità, Non imputabilità all'azienda e/o ai lavoratori della situazione aziendale ( <i>mananza di lavoro o commesse, crisi di mercato, meteo</i> ) _ art 11 D.Lgs 148/2015	Non è soggetta alla verifica delle causali _ ex art 19 c. 2 D.L 18/2020
<b>DURATA</b>	
Fino a 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane _ ex art 12 c.1-4 D.Lgs 148/2015, Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197	Per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque non oltre il 31.08.2020 _ ex art 19 c.1 D.L 18/2020
<b>PROCEDURA</b>	
Informazione e consultazione sindacale preventiva a RSA e RSU se esistenti, OOSS circa le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro. La procedura deve concludersi in 25 giorni (10 giorni per aziende fino a 50 dipendenti _ art 14 c. 1-5 D.Lgs 148/2015	L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva _ ex art 19 c.2 D.L 18/2020

**DOMANDA**

In via telematica all'INPS, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, competente con indicazione di: causa della sospensione, presumibile durata, nominativi dei lavoratori interessati, numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale (*art.12 c 6 D.Lgs 148/2015*), ore richieste, relazione tecnica \_ ex art 15 D.Lgs 148/2015

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa \_ ex art 19 c.2 D.L 18/2020

**MISURA**

Il trattamento ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, massimali INPS \_ ex art 3 D.Lgs 148/2015

Il trattamento ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, massimali INPS \_ ex art 3 D.Lgs 148/2015

**CONTRIBUZIONE DOVUTA**

E' previsto a carico delle imprese destinatarie della CIG un **contributo ordinario mensile** da calcolare sulle retribuzione imponibile ai fine previdenziali, tale contributo varia a seconda del settore di appartenenza e della dimensione occupazionale aziendale \_ex art 13 D.lgs 148/2015 Mess INPS 5 gennaio 2016 n. 24

E' previsto a carico delle imprese destinatarie della CIG un **contributo addizionale** calcolato sulla retribuzione globale pari al 9% fino a 52 settimane nel biennio, 12% fino 104 settimane nel quinquennio, 15% oltre le 104 settimane nel quinquennio \_ex art 5 D.lgs 148/2015 Mess INPS 5 gennaio 2016 n. 24

Non è previsto il contributo addizionale limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del art 19 c.1 D.L 18/2020 \_ex art 19 c.4 D.L. 18/2020

**CONDIZIONI DI FRUIZIONE**

Tutti i lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione NON hanno diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, l'onere della prova è in capo agli stessi lavoratori \_ex art 8. D.lgs 148/2015

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 art 19 D.L 18/2020 e di cui all'articolo 21D.L. 18/2020 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*Alisa Della Porta*